

REGOLAMENTO

*Per la Disciplina del
Servizio di Gestione dei
Rifiuti Solidi Urbani
ed Assimilati*

APPROVATO con delibera del Consiglio Comunale 52 del 29.11.2005
1° aggiornamento approvato con delibera CC n. 41 del 24/09/2009
2° aggiornamento approvato con delibera CC n. 25 del 29/09/2011

TITOLO I
COMPETENZE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** *Finalità del presente regolamento*
Art. 2 *Campo di applicazione del presente Regolamento e relative esclusioni*
Art. 3 *Estensione territoriale del Servizio*
Art. 4 *Definizioni*
Art.5 *Classificazione dei rifiuti*
A) Rifiuti Urbani
B) Rifiuti Speciali:
C) Rifiuti Pericolosi:
Art. 7 *Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune*
Art. 8 *Divieti ed obblighi*

TITOLO II
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- Art.10** *Norme di esclusione*
Art.11 *Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio*
Art. 12 *Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.*
Art. 13 *Rifiuti assimilati agli urbani occasionalmente speciali per quantità*
Art. 14 *Accertamento delle superfici di rifiuti prodotti da singole attività*
Art. 16 *Assimilazione dei Rifiuti Sanitari*

TITOLO III:
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

- Art. 17** *Ambito d'applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani*
Art. 18 *Competenze del Comune in accordo con il Gestore*
Art. 19 *Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole*
Art. 20 *Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani*
Art. 21 *Usi vietati dei contenitori*
Art. 22 *Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti*
Art. 23 *Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati*
Art. 24 *Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati*
Art. 25 *Conferimento dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani*
Art. 26 *Conferimento di Rifiuti Cimiteriali*
Art. 27 *Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi*
Art. 28 *Compostaggio domestico*
Art. 29 *Trasporto*
Art. 30 *Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti*
Art. 31 *Smaltimento finale*

TITOLO IV
INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

- Art. 32** *Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili*
Art. 33 *Finalità delle Raccolte Differenziate*
Art.34 *Attivazione e modalità d'effettuazione del Servizio di Raccolta Differenziata*
Art. 35 *Obblighi per l'esercizio delle Raccolte Differenziate*
Art. 36 *Piazzole Ecologiche Attrezzate*
Art. 36 bis *Rifiuti conferibili*
Art. 37 *Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi*
Art. 38 *Modalità di informazione dell'utenza*
Art. 39 *Divieti ed obblighi dell'utenza*
Art. 39 bis *Precisazioni*
Art. 40 *Incentivi*

TITOLO V
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art.41** *Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni*
Art.42 *Aree d'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni*
Art. 43 *Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni*

- Art. 44** *Installazione di cestini portarifiuti*
Art.45 *Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici*
Art.46 *Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione di manifesti*
Art.47 *Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri*
Art.48 *Manifestazioni pubbliche*
Art.49 *Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche*
Art.50 *Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi o spettacoli viaggianti*
Art. 51 *Pulizia dei mercati*
Art. 52 *Pulizia dei terreni non edificati ed immobili abbandonati*
Art. 53 *Risistemazione viaria, attuazione di strumenti urbanistici*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

- Art. 55** *Regime sanzionatorio*

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 56** *Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali*
Art. 57 *Validità del Regolamento*

TITOLO I

COMPETENZE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità del presente regolamento

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e disciplina la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Povoletto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità al fine di stabilire:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e cimiteriali;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'Art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.
- h) il controllo su tutte le operazioni di cui alle lettere da a) a g).

Art. 2

Campo di applicazione del presente Regolamento e relative esclusioni

Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) per quanto riguarda la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, all'interno delle zone (definite all'art. 3) ove sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell'art. 1 del presente Regolamento, all'intero territorio comunale.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale per i quali il Comune ha la competenza della raccolta e dello smaltimento:

- rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani ingombranti (sono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e quelli assimilati per quantità e qualità e che non possono essere raccolti con i normali servizi stradali);
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani esterni.

In particolare sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dalle strade, ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ed inoltre tutti i rifiuti provenienti dalle rive di corsi d'acqua.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano invece:

- agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera disciplinati dalla Legge n. 615 del 13 luglio 1976 e dal D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione;
- ai rifiuti radioattivi disciplinati dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne di animali e ai seguenti rifiuti agricoli, materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- alle acque di scarico disciplinate dal D.Lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 (Testo Unico sulle acque) esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- alle terre e le rocce di scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati;
- ai materiali vegetali non contaminati da inquinamenti in misura superiore ai limiti stabiliti dal D.M. Ambiente 471/1999, proveniente da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto (Legge 23 marzo 2001 n. 93);
- alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 22/97;
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani e pericolosi per i quali il Comune non abbia istituito, nelle forme previste dal Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, servizi integrativi per la gestione degli stessi.
- rifiuti prodotti dalle attività agricole non assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 17/2001.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 3

Estensione territoriale del Servizio

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. n° 22/97, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le zone sparse. I perimetri atti a delimitare le aree di espletamento dei servizi regolamentati dal presente documento, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire dei servizi.

Il servizio è pertanto prestato in tutta l'area del territorio del Comune di Povoletto.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali, anche il solo imbocco della strada privata di accesso (non soggetta ad uso pubblico), risulta effettivamente all'interno dell'area entro la quale il servizio stesso viene espletato.

Si intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt. **300** (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti a cura del Comune Gestore.

Art. 4

Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

- detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- conferimento:** le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione e/o detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;
- raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- recupero:** e operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i venti metri cubi nell'anno;
 - i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi nell'anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area (non si intende per bonifica quella definita dal Dm Ambiente 471/1999);
- messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti (non si intende per messa in sicurezza quella definita dal Dm Ambiente 471/1999);

combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

Ai fini del presente Regolamento si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni:

isola ecologica: area non recintata e non presidiata dotata dei contenitori per il conferimento dei rifiuti misti e delle principali frazioni di rifiuto ad esclusione dei rifiuti ingombranti;

piazzola ecologica: aree attrezzate con contenitori idonei a contenere la gran parte dei materiali della raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti, e che possono essere dotate di impianti di base; sono recintate, presidiate ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;

frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

multimateriale: imballaggi vari e rifiuti riciclabili conferiti assieme in un unico contenitore la cui matrice sia plastica, carta, metallo, legno.

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso.

rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 22/97 "Decreto Ronchi", esclusi i residui della produzione;

raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore del servizio;

raccolta su chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per essere conferite nei contenitori stradali, preventivamente concordata con l'Ente Gestore;

spazzamento: operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei rifiuti urbani esterni così come definiti al successivo art.5 del presente regolamento;

trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi o dai luoghi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica);

Art.5

Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento, i rifiuti vengono così classificati:

A) RIFIUTI URBANI

A.1 Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

organici: sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

- verde: inteso come scarto di origine vegetale;
- umido: comprende scarti di cucina;

secchi: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, suddivisi in:

- recuperabili;
- non recuperabili;

A.2 Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, sono incompatibili con le forme organizzative del servizio di raccolta, o che risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti

A.3 Rifiuti urbani esterni: sono costituiti da rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

A.4 Rifiuti assimilati agli urbani: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità come disposto al Titolo II del presente regolamento;

A.5 Rifiuti cimiteriali: sono i rifiuti da attività cimiteriale quelli definiti dal Decreto Ministero dell'Ambiente n. 219 del 26/06/2000 artt. 12 e 13 e dal Decreto Legislativo n. 285 del 1990;

B) RIFIUTI SPECIALI:

Sono rifiuti speciali:

B.1 i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

B.2 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di demolizione, materiali ceramici cotti, materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accessibilità stabiliti dalle norme vigenti, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo (L. 93/2001);

B.3 i rifiuti da lavorazioni industriali;

B.4 i rifiuti da lavorazioni artigianali;

B.5 i rifiuti da attività commerciali;

B.6 i rifiuti da attività di servizio;

B.7 i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

B.8 i rifiuti derivanti da attività sanitarie (se non assimilati urbani ex DM 219/2000);

B.9 i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

B.10 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

B.11 i rifiuti agricoli diversi da quelli indicati dall'art. 8, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 22/1997 e non assimilati agli urbani

C) RIFIUTI PERICOLOSI:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato D sulla base degli Allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/97.

Art. 6

Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 22/97, è svolta direttamente dal Comune o

tramite il Gestore, secondo le forme previste dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sue modifiche ed integrazioni e nel rispetto del Contratto di Servizio stipulato tra le parti.

Art. 7

Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

Il Comune, attraverso il Gestore, svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

Gestione dei rifiuti urbani

- A.1** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (RSU);
- A.2** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (RUI);
- A.3** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani "pericolosi" (ex RUP);
- A.4** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati urbani per assimilazione ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento;
- A.5** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- A.6** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali e sanitari assimilati urbani con le modalità stabilite dal D.M. Ambiente n. 219 del 26.06.2000;
- A.7** Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualunque natura rinvenuti abbandonati lungo le strade ed aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Organizzazione e gestione delle raccolte differenziate di cui al TITOLO IV del presente regolamento.

Organizzazione e gestione di specifiche piattaforme ecologiche per il conferimento e lo stoccaggio provvisorio di svariate tipologie di rifiuti solidi urbani, speciali assimilati agli urbani e urbani pericolosi, oltre che di frazioni destinate al recupero.

Art. 8

Divieti ed obblighi

1. E' assolutamente vietato gettare, versare, abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico e privato di tutto il territorio comunale, e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido o liquido ed in genere ogni materiale e manufatto di scarto di qualsiasi natura, dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in appositi recipienti.

Il medesimo divieto vige anche per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa vigente, l'autore dello scarico è tenuto a procedere alla rimozione, allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino delle aree in tal modo degradate.

In caso d'inadempienza, il Sindaco dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

2. E' altresì vietato disfarsi dei rifiuti non pericolosi mediante combustione.
3. E' rigorosamente vietata a chiunque, eccetto i soli responsabili dell'Ente Gestore, qualsiasi forma di cernita effettuata sui rifiuti collocati sulla pubblica via o negli appositi contenitori pubblici o presso le strutture destinate al conferimento dei rifiuti o nelle discariche abusive.
4. E' inoltre vietato:
 - a) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla pubblica via ad eccezione dei giorni e negli orari di effettuazione del servizio di raccolta, anche differenziata, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
 - b) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;

- c) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- d) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

TITOLO II

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

(Fino all'emanazione dei criteri d'assimilabilità dettati ex art. 18 D.Lgs. 05.02.1997 n. 22)

Art.9

Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione quali:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- c. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- d. i rifiuti da attività commerciali;
- e. i rifiuti da attività di servizio;

avviene ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 22/97 e pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art.18, comma 2, lettera d) del citato D.Lgs.

In attesa dell'emanazione di tali criteri da parte del Ministero dell'Ambiente, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, a fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della Tassa ai sensi del D.Lgs. 507/93, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi artt. 11 e 12.

Il produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" che rispettano tali criteri, in virtù del regime tariffario di appartenenza, potrà usufruire del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal Gestore.

Art.10

Norme d'esclusione

Sono esclusi provvisoriamente dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati di cui al precedente art. 9 la cui formazione avvenga in superfici site all'esterno dei perimetri (definiti all'art. 3 del presente regolamento) entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono provvisoriamente esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i rifiuti urbani, ma in peso tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento dell'Ente Gestore così come previste dal seguente art. 12, salvo che il Gestore del servizio pubblico non ne accetti l'effettuazione sulla base di apposita convenzione.

Non possono infine essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio o che potrebbero arrecare gravi scompensi organizzativi e funzionali al medesimo, quali a titolo esemplificativo:

- a. materiali non aventi consistenza solida;
- b. materiali che, sottoposti a compattazione, producano eccessive quantità di percolati;
- c. materiali fortemente maleodoranti;
- d. materiali eccessivamente polverulenti.

Vengono infine provvisoriamente esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedano un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella prevista salvo che il Gestore del servizio pubblico non ne accetti l'effettuazione sulla base di apposita convenzione.

Art.11

Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

Nelle more della fissazione, da parte del Ministero dell'Ambiente, dei criteri quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si continua a far riferimento ai criteri contenuti nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, che, avente natura regolamentare e

tecnica, mantiene la propria efficacia in virtù del richiamo contenuto nella previsione transitoria di cui all'art. 57, comma 1 del D.Lgs. 22/97.

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 9 si fondano sul fatto che detti rifiuti abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- (rifiuti di) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori e componenti per l'informatica;
- rifiuti solidi intercettati dalle griglie dei depuratori delle stazioni di sollevamento e degli sfioratori della fognatura (mondiglia).

Relativamente ai rifiuti di imballaggi, contenitori vuoti, sacchi e sacchetti, cassette e pallets, il conferimento potrà avvenire solo in Raccolta Differenziata, utilizzando gli ordinari servizi stradali (campane o cassonetti) quando derivanti da produzione occasionale, ovvero sulla base di apposita convenzione negli altri casi.

Art. 12

Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

I rifiuti speciali non pericolosi, elencati all'art. 11 e prodotti dalla singola attività, possono essere assimilati ai rifiuti urbani qualora la produzione annuale specifica riferibile alla singola unità locale di produzione risulti non superiore a 180 Kg/m² all'anno (0,60 Kg/m² al giorno) **salvo che per rifiuti sanitari assimilati urbani ex DM 219/2000, se sterilizzati.**

Il limite quantitativo viene definito anche in termini di produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo dell'organizzazione del servizio di smaltimento per il quale non possono risultare accettabili (e quindi regolarmente assimilati ai rifiuti urbani ordinari) ingenti quantitativi di materiali di scarto conferiti con frequenza diversa da quella della raccolta ordinaria, **salvo che per rifiuti sanitari assimilati urbani**, in quanto derivanti da accumuli nel tempo ovvero da interventi straordinari (rinnovi di arredamenti o di attrezzature, e/o diversi da quelli occasionali e limitati al singolo elemento). In tali casi sarà comunque possibile l'intervento a richiesta del Gestore del servizio pubblico sulla base di specifici accordi economici - operativi.

Il Comune si riserva la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla prossima determinazione da parte del Ministero dell'Ambiente dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in ottemperanza al D.Lgs. 22/97, art. 18 comma d).

Art. 13

Rifiuti assimilati agli urbani occasionalmente speciali per quantità

Qualora i rifiuti assimilati agli urbani risultino conferiti sulla pubblica via o nei pubblici contenitori stradali, anche solo occasionalmente, in quantità superiori a quelle delle normali produzioni giornaliere per le quali sono stati effettivamente assimilati agli urbani anche amministrativamente, essi potranno essere considerati "irregolari" per quantità e come tali risultare oggetto di raccolta separata dietro rifusione delle maggiori spese al Gestore indotto ad effettuarla in via straordinaria.

Art. 14

Accertamento delle superfici di rifiuti prodotti da singole attività

Le modalità di accertamento per l'inclusione oppure l'esclusione delle superfici produttive di Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani sono definite dal Regolamento per l'applicazione della Tassa.

All'eventuale esclusione di tali superfici dall'assimilazione dei rifiuti prodotti ai Rifiuti Urbani deve corrispondere la cancellazione dell'utenza e l'attivazione dei relativi controlli per verificare il corretto smaltimento di tali rifiuti, cui dovrà provvedere, a propria cura e spese, il produttore degli stessi, in proprio, se autorizzato all'autosmaltimento, ovvero avvalendosi esclusivamente di imprese debitamente autorizzate, previa comunicazione al Gestore.

Art. 15

Tassazione delle superfici di formazione di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.

Alle superfici di formazione dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ai sensi dei criteri suindicati, viene applicata la Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento (*Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti*). E' garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative del Gestore, salvo il caso di interventi straordinari di cui all'art. 12.

Art. 16

Assimilazione dei Rifiuti Sanitari

Sono assimilati agli urbani i rifiuti indicati nel Decreto Ministero Ambiente n. 219 del 26.06.2000 ed anche per questa tipologia di rifiuto vale quanto previsto dal precedente art. 15.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 17

Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici ed assimilati urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 18

Competenze del Comune in accordo con il Gestore

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani domestici ed assimilati costituisce precipua competenza del Gestore che le attua secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio vigente.

In tal senso il Gestore, in accordo con gli uffici comunali competenti e secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio:

- provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti assimilati urbani;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- rifiuti urbani pericolosi.
- determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, compatibilmente con la complessiva e razionale organizzazione dei servizi;
- assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti;
- promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

Il Gestore dovrà produrre al Comune copia di tutte le Convenzioni e Contratti stipulati con le Ditte e/o Consorzi specializzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani, delle Raccolte Differenziate, dei rifiuti assimilati urbani anche sanitari, se sterilizzati, e dei rifiuti urbani pericolosi.

Art. 19

Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici ed i rifiuti assimilati urbani relativamente all'area urbana, devono essere collocati, di norma, in area pubblica a cura del Comune e/o dell'Ente Gestore in accordo con la competente autorità comunale.

Sono ammessi contenitori in area privata nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale fermo restando che, salvo ulteriori prescrizioni, essi siano:

- ubicati permanentemente in area privata interna;
 - esposti sulla pubblica via per il solo svuotamento da parte dell'autocompattatore di servizio e prontamente ritirati dopo ogni operazione direttamente a cura dell'utente qualora, per comprovate ragioni di sicurezza e/o operative, siano da svuotare all'interno dell'area privata, ciò potrà avvenire sulla base di apposite convenzioni;
 - periodicamente lavati e manutentati dal proprietario;
- e vengano definite le responsabilità civili.

I contenitori, dove ammessi in area privata ed anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal Gestore, e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono dislocati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti

È vietato lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.

Art. 20

Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Nella detenzione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati si dovranno osservare le modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento degli stessi tanto nei contenitori predisposti (e/o approvati) dal Gestore, incaricato del pubblico servizio, che nel caso di raccolta a sacchi direttamente sul suolo pubblico.
 - a In particolare, la deposizione dei sacchi su suolo pubblico al di fuori delle abitazioni dovrà avvenire a partire dalla sera, il più tardi possibile e comunque dopo il normale orario di chiusura dei negozi, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli riversandone il contenuto su suolo pubblico.
 - b Il conferimento del sacco deve avvenire presso gli ingressi principali o i passi carrai degli edifici in genere e delle aree private dell'utenza in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e anche nei punti concordati con il servizio.
 - c Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchetti.

Il conferimento dei rifiuti differenziati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore o dal medesimo approvati.

- d I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti, la cui pezzatura dovrà in ogni modo essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi.

- e Sono vietate le canne di scarico per rifiuti urbani in tutti gli edifici e quelle esistenti devono essere chiuse, previa loro disinfezione.
 - f I rifiuti putrescibili, nelle zone in cui non è istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
 - g Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

È vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti posti in opera dal Gestore del pubblico servizio.

- h È vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In caso di conferimento dei rifiuti in un cassonetto che risulti anzitempo riempito, l'utente deve ricercare la possibilità di conferimento in un altro cassonetto più prossimo o rimandare il conferimento ad un momento successivo allo svuotamento del cassonetto in questione.

È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 21

Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- di rifiuti speciali pericolosi;
- di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;
- di rifiuti urbani pericolosi;
- di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali;
- di rifiuti di imballaggi terziari;
- di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata;
- rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..).

E' vietato agli utenti del servizio rovesciare, spostare o danneggiare in alcun modo i cassonetti che devono essere richiusi dopo l'uso.

E' altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

Art. 22

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

1. I rifiuti ingombranti solidi urbani e/o assimilati agli urbani dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - mediante immissione diretta negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nelle piazzole ecologiche attrezzate.
2. In caso di conferimento diretto presso gli eventuali centri pubblici di conferimento differenziato, essi possono venir accettati gratuitamente solo se il conferente/produttore, risulta essere già utente del servizio pubblico comunale di Povoletto.
3. L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti, oggetto di conferimento, in modo ordinato limitando il più possibile l'occupazione di suolo pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
4. E' in particolare vietato abbandonare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico come pure presso i contenitori stradali della raccolta ordinaria e delle raccolte differenziate.

Art. 23

Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, possono essere conferiti nei seguenti termini:

- mediante l'immissione negli appositi cassoni per la raccolta differenziata del verde posti in opera nelle piazzole ecologiche attrezzate, nel rispetto di limiti quali – quantitativi e di eventuali condizioni di accettazione che saranno stabiliti per la gestione delle stesse aree;
- mediante l'immissione negli appositi contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati utilizzando un idoneo contenitore a perdere per un volume giornaliero non superiore ai 20 litri o 10 chilogrammi di falcio d'erba o minute potature.

Art. 24

Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati

Il conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire rispettando le seguenti modalità:

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere classificati come assimilati ai sensi del precedente Titolo II rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi in appositi sacchi;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferiti nei cassonetti stradali non devono in alcun modo compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive ed ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 25

Conferimento dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani

Il detentore di rifiuti speciali non assimilati agli urbani assolve ai propri obblighi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Si rimandano al Regolamento per l'applicazione della tariffa le eventuali commisurazioni della stessa in caso di produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in virtù del rispetto delle condizioni dei precedenti articoli.

Art. 26

Conferimento di Rifiuti Cimiteriali

Ai fini del presente Regolamento si intendono per Rifiuti Cimiteriali unicamente i residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili che andranno depositati nei contenitori all'uopo predisposti. (lett. b, c, e, comma 2 art. 7 D.Lgs. n. 22/97).

Sono espressamente esclusi da tali rifiuti quelli derivanti dalle esumazioni e/o macerie, prodotti da manutenzioni, del cui conferimento, trasporto e smaltimento si fanno carico le diverse Ditte che operano all'interno del Cimitero, secondo quanto stabilito dal D.M. Ambiente n. 219 del 26.06.'00.

Art. 27

Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi

Per Rifiuti Urbani Pericolosi si intendono:

- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, fitofarmaci non provenienti dall'attività agricola se non assimilati (L.R. 17/2001), relativi contenitori, bombolette spray di ogni tipo, ecc., i residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti esclusivamente nei contenitori situati presso le piazzole ecologiche attrezzate appositamente allestite.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio;

- Olii minerali residui od esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori. Tali sostanze verranno consegnate dall'Ente Gestore al Consorzio Obbligatorio degli Olii Esausti;
- Olii, grassi vegetali ed animali residui dalla cottura di alimenti, provenienti dall'attività domestica devono essere raccolti e conferiti presso la PIAZZOLA ECOLOGICA in contenitori a tenuta;
- Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, devono essere conferiti in appositi contenitori stradali dislocati a cura del Gestore su tutto il territorio comunale. Per la raccolta delle siringhe rinvenute su suolo pubblico viene istituito un apposito servizio di raccolta da parte del Gestore; per le siringhe di uso domestico/privato il conferimento può avvenire assieme ai rifiuti urbani con le cautele del caso;
- Pile: devono essere conferite negli appositi contenitori sistemati a cura dell'Ente Gestore sul territorio comunale;

- Batterie: devono essere conferite presso le PIAZZOLA ECOLOGICA. Le batterie raccolte verranno conferite dal Gestore (o dai rivenditori) al Consorzio Obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti: devono essere conferite al rivenditore specializzato o direttamente alle PIAZZOLA ECOLOGICA negli appositi contenitori destinati alla loro raccolta.
- Lampade a scarica (neon) e tubi catodici: devono essere conferiti al rivenditore o direttamente alle PIAZZOLA ECOLOGICA negli appositi contenitori destinati alla loro raccolta.

E' tassativamente vietato il conferimento delle tipologie di rifiuto sopraelencate nei cassonetti o nei punti destinati alla raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.

Art. 28

Compostaggio domestico

Le utenze domestiche possono beneficiare della riduzione della tassa (come previsto nel regolamento relativo) condizionata all'effettivo riscontro dell'attività di trasformazione in proprio dei rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in compost.

Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle indicazioni tecniche che il Comune predispone e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa.

Art. 29

Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art.2 del D.Lgs. 22/97.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

Art. 30

Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti sia del rifiuto differenziato che indifferenziato. Le operazioni di pesatura vengono effettuate presso l'impianto di destinazione dei rifiuti all'arrivo del mezzo. I dati riguardanti la pesatura vengono raccolti e conservati a cura del Gestore del servizio e possono essere visionati o richiesti dal Comune.

Art. 31

Smaltimento finale

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, avviene a cura dell'Ente Gestore, presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalle competenti Autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO IV

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

Art. 32

Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili

Il Gestore del servizio promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero e al riciclaggio nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori

addetti. Il Comune, d'intesa con l'Ente Gestore, promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D.Lgs. 22/97, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale degli Imballaggi.

Art. 33

Finalità delle Raccolte Differenziate

Il servizio di Raccolta Differenziata dei RSU prevede la separazione alla fonte di produzione degli stessi ed è finalizzato a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali carta, vetro, materiali metallici e plastica;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art.34

Attivazione e modalità di effettuazione del Servizio di Raccolta Differenziata

Alla data d'approvazione del presente Regolamento, risultano in atto le seguenti Raccolte Differenziate:

- raccolta vetro, effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva e direttamente presso esercizi commerciali;
- raccolta carta effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva
- raccolta multimateriale effettuata tramite raccolta porta a porta;
- raccolta pile tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva e dal colore grigio;
- raccolta medicinali tramite contenitori pluriutenza posizionati in prossimità di farmacie pubbliche e private;
- Raccolta presso le piazzole ecologiche e tramite i contenitori posizionati:
 - rifiuti urbani ingombranti;
 - materiali ferrosi
 - verde, inteso come scarto di origine vegetale;
 - vetro;
 - carta.

Il Gestore, in accordo con il Comune, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio. Ove possibile, ai fini della collocazione dei contenitori, deve essere seguito il principio della costituzione di punti di raccolta polivalenti in cui sia effettuabile il conferimento di più tipologie di materiali mediante l'accorpamento e l'integrazione dei diversi contenitori occorrenti.

Da parte di Associazioni, Enti o Imprese Pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di Raccolta Differenziata se non preliminarmente approvate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/97, può, in qualsiasi momento, in accordo con il Gestore, attivare altre raccolte differenziate oltre alle forme già previste dal presente Regolamento o modificare quelle esistenti, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Il Gestore potrà attivare in forma sperimentale, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, in ambiti territoriali da definirsi, forme di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi e di ottimizzazione del recupero.

Il Gestore istituirà, anche a titolo sperimentale, servizi di raccolta differenziata anche “porta a porta” secondo le indicazioni del Comune che saranno comprese, ove già non lo siano, nel Contratto di servizio.

Art. 35

Obblighi per l'esercizio delle Raccolte Differenziate

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti, salvo quanto previsto in apposite convenzioni:

- alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso o abbandonate a terra;
- ad inoltrare al Gestore il resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

Art. 36

Piazzole Ecologiche Attrezzate

1. Il Comune o l'Ente Gestore del servizio può predisporre un adeguato numero di punti recintati e presidiati per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuto:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti così come definiti all'art.5 del presente Regolamento;
 - rifiuti urbani di giardini privati e similari;
 - rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata quali carta, vetro, alluminio, ferro.
 - eventuali tipologie di rifiuti per i quali vengano attivate altre raccolte differenziate ed in particolare per i RUP;
2. Lo scarico del materiale avviene a cura dell'utente che lo deve conferire negli appositi contenitori, seguendo le istruzioni e le disposizioni impartite dal personale addetto.
3. Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso di ogni stazione.
4. Quando le stazioni ecologiche sono chiuse e/o non presidiate è vietato:
 - l'accesso all'interno delle stesse;
 - il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle vicinanze delle stazioni stesse.

In fase di prima applicazione il Comune di Povoletto ha attivato una piazzola ecologica nella frazione di Primulacco sulla strada detta del Campo.

Art. 36 bis
Rifiuti conferibili

Ad integrazione di quanto indicato nell'articolo 36, viene autorizzato, se attivato dal gestore, presso il centro di raccolta, il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuto.

1	Cartucce e toner esausti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	CER	08 03 18
2	Imballaggi in materiali compositi	CER	15 01 05
3	Imballaggi in materia tessile	CER	15 01 09
4	Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	CER	16 01 03
5	Filtro olio	CER	16 01 07*
6	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce provenienti da utenze domestiche)	CER	16 02 16
7	Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	CER CER	16 05 04* 16 05 05
8	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle da cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	CER	17 01 07
9	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	CER	17 09 04
10	Batterie ed accumulatori diversi di quelli di cui alla voce 20 01 33*	CER	20 01 34
11	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	CER	20 01 41
12	Terra e roccia	CER	20 02 02
13	Altri rifiuti non biodegradabili	CER	20 02 03
14	Rifiuti di carta e cartone	CER	20 01 01
15	Rifiuti metallici	CER	20 01 40
16	Sfalci e potature	CER	20 02 01
17	Rifiuti legnosi	CER	20 01 37* 20 01 38
18	Rifiuti in vetro	CER	20 01 02
19	Ingombranti	CER	20 03 07
20	RAEE	CER	20 01 23* 20 01 35* 20 01 36 20 01 21
21	Cartucce e toner esaurite	CER	20 03 99
22	Vernici, inchiostri, adesivi, resine	CER	20 01 27* 20 01 28
23	Contenitori etichettati T/FC	CER	15 01 10* 15 01 11*
24	Oli e grassi commestibili	CER	20 01 25
25	Rifiuti plastici	CER	20 01 39
26	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche)	CER	20 01 33*
27	<i>Imballaggi misti</i>	<i>CER</i>	<i>15 01 06</i>
28	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>CER</i>	<i>15 01 07</i>
29	<i>Oli e grassi minerali esausti</i>	<i>CER</i>	<i>20 01 26*</i>
30	<i>Medicinali scaduti</i>	<i>CER</i>	<i>20 01 32</i>

Art. 37

Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi

Ai sensi degli artt. 39 e 43 del D.Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al Servizio pubblico di raccolta dei rifiuti d'imballaggio non restituiti dall'utilizzatore al commerciante al dettaglio solo in regime di Raccolta Differenziata.

In particolare, a seconda delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

vetro

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposite scritte adesive;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le piazzole ecologiche;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati

carta e cartone

- per quantitativi limitati, tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposite scritte adesive;
- per quantitativi limitati con il sistema di raccolta multimateriale porta a porta;
- tramite contenitori dedicati posizionati presso le piazzole;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone, ecc.);

plastica

- per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi e altre tipologie di imballaggio:
 - tramite il sistema di raccolta porta a porta;

metallo

- per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi in alluminio e/o acciaio:
 - tramite il sistema di raccolta porta a porta;
- per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:
 - tramite appositi contenitori posizionati presso le piazzole ecologiche purché la tipologia e la qualità del materiale sia tale da garantire il ritiro dello stesso da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso;

legno

tramite appositi contenitori posizionati presso le piazzole ecologiche;

altri materiali

tramite appositi contenitori posizionati presso le piazzole ecologiche purché la tipologia e la qualità del materiale sia tale da garantire il ritiro dello stesso da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso.

Art. 38

Modalità d'informazione dell'utenza

Il Comune, d'intesa con il Gestore e/o altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiali da raccogliere, l'ubicazione e gli orari di apertura delle piazzole ecologiche alle utenze, le modalità di conferimento, le finalità e modalità di effettuazione delle raccolte, le caratteristiche delle raccolte differenziate, le destinazioni delle frazioni recuperate e le esigenze di collaborazione dei cittadini, con i relativi obblighi e doveri.

In particolare ciò potrà avvenire:

- mediante dei cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Art. 39

Divieti ed obblighi dell'utenza

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, documenti d'archivio ecc.) nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.

In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili sia commerciali, artigianali e industriali e di servizi, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso le piazzole ecologiche o mediante l'utilizzo di servizio definito da apposita convenzione.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione, fermo restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.

E' inoltre vietato agli utenti del servizio rovesciare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.

È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

Art. 39 bis

Precisazioni

A chiarimento di quanto indicato nell'articolo 39, si precisa che il centro di raccolta comunale per i rifiuti è utilizzabile esclusivamente per le utenze domestiche con residenza nel territorio dei Comuni di Povoletto, Attimis e Faedis, per i proprietari di seconde case tenute a disposizione e per le attività economiche, aventi sede nel territorio comunale di Povoletto, Attimis e Faedis, per i soli rifiuti prodotti dalla superficie dell'attività iscritta a ruolo T.A.R.S.U. o Tariffa nel Comune di Povoletto, Attimis e Faedis.

Art. 40

Incentivi

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, saranno previste, nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, forme d'incentivo atte a favorire le persone, associazioni, aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.

Le incentivazioni di cui al primo comma del presente articolo possono fare riferimento anche ad una pluralità d'utenze suddivise per aree territoriali, secondo criteri definiti dall'amministrazione comunale.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.41

Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art.5 punto A.3 del presente Regolamento, sono svolti dal Comune in forma diretta o indiretta o mediante il Gestore del servizio, con le modalità previste dalla legge.

Art.42

Aree d'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni sono definiti come segue e comprendono:

- a)** le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- b)** le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
- c)** i tratti urbani delle strade statali e provinciali;

- d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- e) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sul marciapiede e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- f) aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, ecc.
Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune anche mediante affidamento a terzi;
- g) aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione;
- h) le sponde dei corsi d'acqua e dei canali.

Art. 43

Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, vengono stabilite dal Gestore sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi uffici competenti, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97.

Art. 44

Installazione di cestini portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o d'uso pubblico, l'amministrazione comunale potrà disporre l'installazione di appositi contenitori cestini portarifiuti.

E' in ogni caso, fatto divieto di conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolta differenziata o rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni, fabbricati ed aree private.

Art.45

Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. È fatto divieto agli utenti d'aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni, analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.
2. E' vietata la posa o dispersione di manifesti, volantini e/o qualunque altro materiale, volto a propagandare qualsivoglia attività sulle strade, fabbricati ed aree pubbliche, sui parabrezza dei veicoli in sosta, intendendo che tale attività sia consentita esclusivamente mediante l'introduzione in cassette postali o mediante consegna a mano.

Art.46

Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione di manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o deaffissioni di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o d'uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Art.47

Pulizia d'aree pubbliche occupate da cantieri

Chiunque effettui attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati che prevedano l'occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, quotidianamente e al momento della cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chiunque effettui le suddette attività è tenuto, quotidianamente e al momento della cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.

Art.48

Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Sono tenuti inoltre a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico per noleggi, prestazioni e smaltimento dei rifiuti raccolti, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art.49

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Art.50

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi o spettacoli viaggianti

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi di uso pubblico all'aperto quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui è effettuato lo spazzamento e la conseguente raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, ecc. risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute. All'orario di chiusura l'area dovrà essere pulita ed il gestore sarà ritenuto responsabile degli eventuali rifiuti abbandonati dai propri clienti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate tali dopo il loro utilizzo.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 51

Pulizia dei mercati

I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del conferimento per lo smaltimento, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere utilizzati appositi contenitori idonei allo scopo da rendere eventualmente disponibili anche per gli utenti del mercato.

A termine della giornata di mercato, prima dello sgombero, tutta l'area comprese immediate vicinanze, occupata da ogni singola bancarella dovrà essere pulita e sgombra da rifiuti.

Art. 52

Pulizia dei terreni non edificati ed immobili abbandonati

1. I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, d'aree scoperte nonché di fabbricati, qualunque siano l'uso e la destinazione degli stessi:
 - a. devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti;
 - b. devono provvedere alla pulizia, risanamento, sgombero e smaltimento anche dei rifiuti abbandonati da terzi

Art. 53

Risistemazione viaria, attuazione di strumenti urbanistici

In caso d'interventi di risistemazione viaria ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati d'iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno:

- o essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti, secondo lo standard predisposto dal gestore del servizio, che terrà conto delle esigenze, dovute alla raccolta differenziata, di inserire più contenitori là dove prima ne era previsto uno solo, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio;
- o a cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il parere preventivo del Gestore del servizio, la cui esistenza agli atti sarà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti;
- o la capacità minima dei contenitori, in relazione alla tipologia e quantità dei rifiuti da accogliere viene determinata in ragione della produzione di rifiuti delle località servite.

Art. 54

Nuove costruzioni, rifacimenti, ristrutturazioni

Dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati sia nel caso di abitazioni sia di uffici o comunque di superfici produttrici di rifiuti, gli spazi per la sistemazione dei contenitori che consentano la detenzione separata dei rifiuti in previsione della loro raccolta differenziata, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio. A cura dei progettisti dovrà essere acquisito il benestare del Gestore del servizio, la cui esistenza agli atti sarà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 55

Regime sanzionatorio

Fermo restando quanto previsto dall'art.14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. 22/97 le violazioni al presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito di minimi e massimi prefissati, o aggiornati con apposita ordinanza sindacale, di seguito elencate.

Alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è preposta la Polizia Municipale.

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione (€)	
			minima	massima
Art. 14 comma 1 del D.Lgs. 22/97 sanzionato dall'art. 50 c.1	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in area pubblica o privata commesso da privato			
		rifiuti urbani non ingombranti	25,00	150,00
		rifiuti speciali non pericolosi	25,00	150,00
		rifiuti urbani ingombranti	100,00	600,00
		rifiuti speciali pericolosi	100,00	600,00
Art. 14 comma 2 del D.Lgs. 22/97 sanzionato dall'art. 50 c.1	Abbandono di rifiuti nelle acque superficiali commesso da privato		100,00	600,00
Art. 43 commi 1 e 2 del D.Lgs. 22/97	Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		51,00	250,00
Art. 8 Comma 2	Divieto di Disfarsi dei rifiuti non pericolosi mediante combustione		51,00	250,00
Art. 8 comma 3	Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dal Gestore;		51,00	250,00
Art. 8 Comma 4 lett. a)	<i>Esporre Esporre sacchetti per la raccolta differenziata "porta a porta" al di fuori dei giorni ed orari definiti;</i>		51,00	250,00
Art. 8 comma 4 lett. b)	Danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento rifiuti;		100,00	600,00
Art. 8 comma 4 lett. c)	Depositare rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;		51,00	250,00
Art. 8 comma 4 lett. d)	Il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale		100,00	600,00
Art. 20 comma 1 lett. a) e b)	Deposito di sacchetti per la raccolta differenziata non ben sigillati o che creano intralcio al transito veicolare e/o pedonale		51,00	250,00
Art. 20 comma 1 lett. d)	Divieto di immissione nei cassonetti di rifiuti sciolti, residui liquidi,		51,00	250,00
Art. 20 comma 1 lett. d)	Divieto di immissione di materiali accesi o non completamente spenti.		100,00	600,00

Art. 20 comma 1 lett. h)	Deposito dei rifiuti all'esterno dei cassonetti quando il grado di riempimento degli stessi non ne consenta il conferimento		51,00	250,00
Art. 21 comma 1	Divieto di conferimento nei cassonetti o nei contenitori per rifiuti urbani o per rifiuti speciali assimilabili agli urbani di:	Rifiuti speciali pericolosi	100,00	600,00
		Rifiuti speciali non pericolosi non assimilabili agli urbani	51,00	250,00
		Rifiuti urbani pericolosi	100,00	600,00
		Rifiuti urbani per i quali sono stati istituiti servizi di raccolta differenziata	51,00	250,00
		Rifiuti di imballaggi terziari	100,00	600,00
		Rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata	51,00	250,00
		Rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni	100,00	600,00
Art. 21 comma 2	Divieto di rovesciare, spostare i cassonetti e/o i contenitori		51,00	250,00
Art. 21 comma 3	Divieto di eseguire scritte o affiggere manifesti o targhette adesive		51,00	250,00
Art. 22 comma 4	Divieto di abbandonare rifiuti ingombranti in corrispondenza di ecopiazzole, fermate di trasporto pubblico o presso i contenitori stradali della raccolta ordinaria e delle raccolte differenziate		100,00	600,00
Art. 36 comma 4	Divieto quando le piazzole ecologiche sono chiuse e/o non presidiate di accedere alle stesse e/o di conferire i rifiuti e/o di abbandonare i rifiuti in prossimità delle stesse		100,00	600,00
Art.39	Mancato rispetto delle procedure per il conferimento dei rifiuti presso le ecopiazzole		51,00	250,00
Art. 44	Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti prodotti all'interno di abitazioni, fabbricati e aree private		51,00	250,00
Art. 45 comma 2	Divieto di lancio o collocazione sotto i tergicristalli di volantini		100,00	600,00
Art. 46	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero deaffissione di manifesti		51,00	250,00
Art. 47	Omessa pulizia quotidiana delle aree interessate da cantieri edili o stradali		51,00	250,00

Art.49	Omessa pulizia del suolo pubblico contaminato da deiezioni di animali		51,00	250,00
Art. 50 comma 1	Violazione dell' obbligo di pulizia delle aree pubbliche da parte di gestori di pubblici esercizi		51,00	250,00
Art. 51	Violazione dell' obbligo di pulizia del posteggio per i concessionari e gli occupanti di posti vendita su area pubblica adibita a mercato		51,00	250,00
Art. 52 comma 1.a:	Violazione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati od immobili abbandonati		100,00	600,00
Art. 52 comma 1.b.	Omessa pulizia, su terreni non edificati od immobili abbandonati, di rifiuti abbandonati da terzi		51,00	250,00

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

Art. 56

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, nonché la normativa regionale e le norme dei Regolamenti comunali di Igiene e Sanità e di Polizia Urbana e Rurale.

Il Sindaco può emettere Ordinanze per stabilire deroghe e/o divieti secondo le necessità insorte e/o gli inconvenienti riscontrati.

Art. 57

Validità del Regolamento

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune della relativa deliberazione d'approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Ogni disposizione diversa o contraria al presente Regolamento s'intende abrogata contestualmente all'entrata in vigore del presente.